

# **Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento**

## **Società cooperativa – CONFIDI**

**Trento – via Pietrastretta, 1**

**Telefono: 0461-431800 Fax: 0461-431810 e-mail: coop.garanzia@artigiani.tn.it**

### STATUTO DELLA

### "COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO - Società cooperativa – CONFIDI"

(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 17 DICEMBRE 2004)

#### **Indice**

- Art. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)
- Art. 2 (SEDE E DURATA)
- Art. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)
- Art. 4 (OGGETTO SOCIALE)
- Art. 5 (SOCI)
- Art. 6 (PROCEDURA DI AMMISSIONE)
- Art. 7 (DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI)
- Art. 8 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)
- Art. 9 (RECESSO DEL SOCIO)
- Art. 10 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)
- Art. 11 (MORTE DEL SOCIO)
- Art. 12 (RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE)
- Art. 13 (RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI)
- Art. 14 (PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE)
- Art. 15 (ORGANI SOCIALI)
- Art. 16 (ASSEMBLEA DEI SOCI)
- Art. 17 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)
- Art. 18 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)
- Art. 19 (DIRITTO DI VOTO E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)
- Art. 20 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
- Art. 21 (COMPITI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E COMITATO ESECUTIVO)
- Art. 22 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
- Art. 23 (RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE)
- Art. 24 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)
- Art. 25 (COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE)
- Art. 26 (DESTINAZIONE DEGLI UTILI)
- Art. 27 (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)
- Art. 28 (REGOLAMENTI)
- Art. 29 (NORMA DI RINVIO)
- Art. 30 (NORME TRANSITORIE)

\* \* \* \* \*

#### **Art. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)**

E' costituita una società cooperativa denominata

#### **"COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO - Società cooperativa – CONFIDI".**

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

#### **Art. 2 (SEDE E DURATA)**

La Cooperativa ha sede principale nel Comune di Trento, e potrà istituire,

così come trasferire o sopprimere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici amministrativi o di rappresentanza sia in Italia che all'estero, in conformità delle norme vigenti.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)**

La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dei regolamenti interni, sulla base dei principi della mutualità, intende tutelare, assistere e favorire le imprese socie nelle loro attività economiche, prestando garanzie per l'acquisizione di finanziamenti e linee di credito atte ad ampliarne le capacità di mercato o consolidarne la struttura e svolgendo servizi connessi o strumentali a tale attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole di svolgimento dell'attività tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **Art. 4 (OGGETTO SOCIALE)**

La Cooperativa ha come oggetto della sua attività:

- a) prestare garanzie collettive volte a favorire l'accesso al credito di esercizio a breve od a medio-lungo termine dei soci da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario e svolgere servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3, del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326;
- b) svolgere altri servizi utili al conseguimento degli scopi della Cooperativa;
- c) accettare e ricevere, ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, somme di denaro e garanzie finanziarie che vengono offerte o prestate da enti pubblici o soggetti privati;
- d) utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare per la realizzazione dei programmi di cui alla successiva lettera "h", eventuali somme depositate a tale scopo dai soci da remunerare con equo interesse in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di mutualità cooperativa;
- e) assistere i soci nella formulazione di richieste di finanziamenti di qualsiasi forma e tipologia;
- f) costituire un fondo rischio presso uno o più istituti di credito convenzionati con la Cooperativa;
- g) gestire fondi pubblici di agevolazione;
- h) costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi diretti a promuovere ed attuare gli scopi sociali nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- i) sottoscrivere obbligazioni e titoli di Stato o garantiti dallo stesso, nonché quote, azioni ed obbligazioni di qualsiasi tipo;
- j) utilizzare gli interessi, maturati sulle somme assegnate dall'ente pubblico per la costituzione e per l'incremento dei fondi rischi di cui alle lettere "f" ed "h" e di spettanza della Cooperativa in forza di disposizioni di legge, per il raggiungimento degli scopi sociali, con

particolare riferimento all'assistenza tecnica e finanziaria di cui alla precedente lettera "b" ed alla riduzione dei livelli di onerosità delle condizioni dei finanziamenti garantiti dalla Cooperativa stessa.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi.

La Cooperativa, inoltre, previa iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del T.U.L.B., potrà svolgere le altre attività previste dal successivo articolo 155 del T.U.L.B. ed in particolare:

- le seguenti attività rivolte prevalentemente a favore delle imprese socie:

- prestazioni di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del T.U.L.B., di fondi pubblici di agevolazione;

- stipula ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del T.U.L.B. di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la funzione;

- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco Speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

#### **Art. 5 (SOCI)**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le imprese artigiane, riconosciute tali dalle leggi vigenti, siano esse in forma individuale o societaria, aventi la sede principale della loro attività nella provincia di Trento.

Possono altresì essere soci le altre micro e piccole imprese come definite dalla disciplina comunitaria, secondo il disposto del comma 8 dell'art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269, ed aventi la sede principale della loro attività nella provincia di Trento.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività della Cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10 del D.L. n. 269/2003.

Le imprese, per l'iscrizione alla Cooperativa, non devono essere soggette a procedure concorsuali; qualora l'impresa socia venga assoggettata a qualsivoglia procedura concorsuale verrà esclusa dalla Cooperativa, a norma del successivo art.10.

E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti.

La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà operare anche con terzi non soci.

#### **Art. 6 (PROCEDURA DI AMMISSIONE)**

I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di deliberare in merito.

La domanda dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica e dovrà esplicitamente contenere l'obbligo ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per

averne preso visione, l'ammontare delle azioni che l'aspirante socio si propone di sottoscrivere.

Con la presentazione della domanda di ammissione dovrà essere assunto anche l'impegno a versare, nella misura prevista, la tassa di ammissione di cui al successivo art. 7 che non sarà in alcun caso rimborsata dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'aspirante socio acquista la qualifica di socio alla data della deliberazione di ammissione.

L'importo delle azioni sociali sottoscritte e della tassa di ammissione dovrà essere versato con le modalità stabilite dal regolamento da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare assunta con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI)**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci lo richiedano, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- a) concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle azioni sociali;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) concorrere alla copertura delle spese di gestione della Cooperativa nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della

Cooperativa;

e) versare la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

f) versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)**

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, morte del titolare o cessazione dell'impresa, per le imprese in forma individuale;
- recesso, esclusione, scioglimento, per le imprese costituite in forma societaria.

L'intervenuta cessazione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

#### **Art. 9 (RECESSO DEL SOCIO)**

Il socio può recedere dalla Cooperativa per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.

Il diritto di recesso deve essere manifestato mediante dichiarazione scritta comunicata con raccomandata o presentata personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al socio destinatario, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 10 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualunque altro titolo verso la Cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

**Art. 11 (MORTE DEL SOCIO)**

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo quanto previsto nel presente statuto.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione con la quale dimostrino di avere diritto alla liquidazione.

**Art. 12 (RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE)**

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il rimborso, in ogni caso, è subordinato all'estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente e non potrà mai essere superiore all'importo effettivamente versato.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ridotto in proporzione dalle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Cooperativa.

Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.

**Art. 13 (RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI)**

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

**Art. 14 (PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE)**

Il patrimonio netto della Cooperativa è così costituito:

- dal capitale sociale che è variabile, non inferiore ai limiti di legge e formato da un numero illimitato di azioni dei soci il cui valore nominale è fissato in euro 25,82;
- dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- dai fondi rischi indisponibili;
- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo.

Il patrimonio netto non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa di settore sui confidi.

Il versamento delle azioni deve essere effettuato all'atto della loro sottoscrizione.

Le azioni sono nominative ed indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute a terzi, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Questi limiti alla circolazione delle azioni devono risultare dal titolo.

Nessun socio può detenere tante azioni il cui valore nominale complessivo sia superiore al 20% del capitale sociale.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio; diversamente la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Ai soli fini del raggiungimento dei propri scopi sociali, la Cooperativa potrà accettare contributi a fondo perduto e/o fidejussioni da terzi soggetti sia pubblici che privati.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative di legge.

Gli amministratori ed i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio è depositato, a cura degli Amministratori, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e presso l'Albo delle Società Cooperative previsto dalla legge vigente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali e può destinarli, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

E' fatto divieto alla Cooperativa di distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa o nei casi di perdita della qualità di socio.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento; è inoltre fatto divieto di remunerare il capitale ad un tasso superiore a quello legale.

La Cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

#### **Art. 15 (ORGANI SOCIALI)**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 16 (ASSEMBLEA DEI SOCI)**

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale della Cooperativa, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dal Vicepresidente o da uno degli amministratori con avviso pubblicato sui quotidiani locali "l'Adige" e "Il Trentino" e

mediante comunicazione spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si considera regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.

Gli amministratori inoltre devono convocare senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, l'assemblea, quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci ovvero nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 17 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite, che non comportino modifiche statutarie;
- nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori, fatto salvo quelli di nomina esterna;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina il compenso dei consiglieri e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- determina la misura della tassa di ammissione per i nuovi soci;
- conferisce, sentito il Collegio sindacale, l'incarico del controllo contabile al soggetto a ciò deputato;
- determina il compenso del soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa osservando le norme di cui al successivo art. 27;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 18 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un ventesimo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza semplice dei voti presenti e/o rappresentati.

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla Cooperativa.

Per eventuali convocazioni dell'assemblea dei soci successive alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla data della precedente assemblea.

#### **Art. 19 (DIRITTO DI VOTO E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante oppure da un socio amministratore munito di mandato scritto. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservare presso la Cooperativa, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Le votazioni hanno luogo di regola per alzata di mano, con prova e controprova, o con altre modalità di voto palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile. Il verbale dell'assemblea straordinaria, o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Colui che presiede l'assemblea ha pieni poteri per la direzione

dell'assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione; per sospendere e prorogare la seduta in caso di necessità.

Nella conduzione dell'assemblea colui che presiede ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario, scegliendolo anche tra soggetti non soci, e due scrutatori, da scegliere preferibilmente tra i soci o i sindaci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 20 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 15 componenti così nominati:

- il Presidente e dieci componenti nominati dall'Assemblea, in modo che siano rappresentate tutte le zone comprensoriali nelle quali è suddivisa la provincia;
- tre componenti sono nominati dalla Provincia Autonoma di Trento;
- un componente è nominato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra soggetti non soci; resta fermo che, in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci.

Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dal loro ufficio, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nei casi di cui sopra, fatta salva l'ipotesi di sostituzione degli amministratori di nomina esterna, gli amministratori cooptati saranno scelti tra coloro che rappresentino la zona comprensoriale dell'amministratore sostituito.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea

deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

#### **Art. 21 (COMPITI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E COMITATO ESECUTIVO)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.

Tra gli altri ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;
- convocare le assemblee ed eseguirne le deliberazioni;
- redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Cooperativa;
- deliberare la misura e le modalità di versamento delle spese di gestione della Cooperativa;
- conferire procure speciali per determinati atti o per categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti della Cooperativa;
- deliberare sulla nomina, sulle attribuzioni, sul trattamento economico e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore nonché sulle assunzioni, sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado;
- deliberare in materia di convenzioni con gli istituti di credito per raggiungere le finalità della Cooperativa;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'oggetto sociale della Cooperativa, compresi acquisti, vendite e permuta di beni mobili ed immobili e di diritti reali; iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e amichevoli composizioni; azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione; ogni atto ed operazione nei rapporti con istituti od uffici pubblici; assunzione e cessione di partecipazioni e adesione in genere ad altri enti pubblici o privati;
- istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie e proporre all'assemblea il trasferimento della sede principale e delle sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più consiglieri delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo sarà formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque componenti del Consiglio di Amministrazione e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

La nomina di almeno un componente del Comitato Esecutivo deve essere

riservata alla Provincia Autonoma di Trento.

Per le modalità di convocazione, di deliberazione e di funzionamento del Comitato si fa riferimento a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Comitato, da altro dipendente.

Nel rispetto di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 2381 del Codice Civile, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati specifici compiti, secondo l'art. 2389 del Codice Civile.

Agli Amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### **Art. 22 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza la preventiva convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica, compreso il Presidente od il suo sostituto, ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La presenza alla riunione può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso da chi presiede la seduta.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

Le deliberazioni, sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo, sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2391 del Codice Civile, i membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

#### **Art. 23 (RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE)**

La rappresentanza attiva e passiva della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, e la firma sociale libera spettano al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

La sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la Cooperativa di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore ed ai dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

#### **Art. 24 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali devono essere invitati e devono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 del Codice Civile in ordine al carattere mutualistico della Cooperativa.

Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e segg. del Codice Civile.

La nomina, sentito il Collegio sindacale, e la determinazione del compenso del soggetto deputato al controllo contabile spetta all'Assemblea.

#### **Art. 25 (COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE)**

Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro del personale; egli sovrintende al funzionamento organizzativo della Cooperativa, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale.

Il Direttore assiste alle assemblee dei soci, interviene con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; da esecuzione alle delibere degli organi sociali; assicura sotto il profilo tecnico la conduzione unitaria della Cooperativa; sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Le facoltà, le attribuzioni ed i poteri del Direttore sono determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale, per particolari materie o compiti, potrà rilasciare specifiche deleghe.

Il Direttore può affidare alcune funzioni, facoltà ed attribuzioni a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quelle di carattere strettamente personale, a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vicedirettore, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 26 (DESTINAZIONE DEGLI UTILI)**

L'Assemblea determina ogni anno la destinazione degli utili della Cooperativa che, in qualsiasi caso ed in qualsiasi forma, non potranno mai essere ripartiti tra i soci.

Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, il cinquanta per cento degli utili netti annuali deve essere destinato al relativo fondo, salvo diverse quote stabilite da norme di legge tempo per tempo vigenti.

L'Assemblea inoltre, determina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di utili diversi da quanto previsto nel comma precedente.

#### **Art. 27 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, dovrà essere devoluto, fatte salve eventuali disposizioni speciali di leggi tempo per tempo vigenti, ai Fondi di Garanzia di cui all'art. 13, comma 19, del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326 o ad altri eventuali Fondi a livello nazionale o locale.

#### **Art. 28 (REGOLAMENTI)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

#### **Art. 29 (NORMA DI RINVIO)**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge ed, in particolare, quelle sulle società cooperative e sui confidi.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

#### **Art. 30 (NORME TRANSITORIE)**

Il presente statuto entrerà in vigore al momento della sua approvazione, fatto salvo la norma di cui al precedente art. 20 sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che entrerà in vigore a decorrere dal prossimo rinnovo degli organi sociali.

Ai fini del limite massimo dei tre mandati consecutivi per la nomina degli amministratori si computa il mandato svolto negli esercizi 1999 - 2001 e 2002 - 2004.

F.to: Martinelli Bruno

F.to: ARMANDO ROMANO (L.S.)